



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 11/02/2022 da **DU XIAOXIAO** nata a Zhejiang (Cina) il 01/05/1979 (c.f. DUX XXI 79E41 Z210X) e residente in Forlì, Via Schiaparelli Virginio Giovanni n. 44, assistita dal dott. Niccolò Di Bella, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;
preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 9. L. 3/2012 e della relazione di attestazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna in persona dei dott. Marco Zavatta e Massimo Marrapodi
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere con la dichiarazione di apertura del procedimento e fissare l'udienza per l'audizione delle parti, mettendo al voto la proposta, il Giudice deve valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, nel testo in vigore dopo le modifiche apportate dalla l. 176/2020.

Nel caso in esame può affermarsi la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità.

La debitrice è persona fisica, che pur avendo svolto in passato attività d'impresa, quale titolare di impresa commerciale individuale "Confezioni Caterina di Du XiaoXiao" (p.IVA 03115280244), avente ad oggetto 'attività di confezioni e sartoria di abbigliamento per conto terzi, non è più soggetta né assoggettabile a procedure



concorsuali posto che la ditta è stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 14/01/2009 e la ricorrente svolge ora lavoro subordinato come dipendente della LifeItaly 365 S.p.A.

Non risulta inoltre che la Du abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già fruito di una precedente esdebitazione, posto che il ricorso ex art. 14-quaterdecies proposto per l'esdebitazione del debitore incapiente è stato rigettato per ritenuta mancanza del requisito di meritevolezza.

La documentazione prodotta a corredo del ricorso è idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della debitrice istante, contenendo l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché la dichiarazione di assenza di beni in proprietà, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni, e delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento familiare.

Dovendo intendersi per situazione di sovraindebitamento il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che rende difficile o impossibile il regolare pagamento delle obbligazioni assunte, ritiene il giudice di poterne affermare la ricorrenza.

A fronte di un indebitamento complessivo di ben € 899.267,75, dei quali oltre € 750.000 riferibili ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e € 35.512 a oneri contributivi INPS, tutti ascrivibili a debiti contratti negli anni dal 2005 al 2009 riferiti all'esercizio dell'impresa individuale, la ricorrente non ha alcun bene in proprietà ed è unicamente titolare del reddito da lavoro dipendente pari a ca € 1.270 mensili, con il quale deve far fronte al mantenimento proprio e dei due figli minori, ricorrendo all'aiuto della madre per poter pagare il canone di locazione di € 700 mensili.

La relazione dei professionisti nominati quali gestori dall'O.C.C. Romagna, risulta redatta in conformità alla nuova disposizione prevista dal comma 3-bis.1 dell'art. 12 che prevede, a differenza di quanto avveniva in precedenza, che all'accordo sia allegata una relazione particolareggiata contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;



- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione del gestore dell'OCC su ogni punto, ad eccezione del punto g) non essendovi divisione in classi dei creditori.

a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

Il sovraindebitamento della ricorrente è essenzialmente legato ai mancati versamenti relativi ad IVA, imposte sul reddito, IRAP e contributi previdenziali personali attribuibili, da quanto esposto, al raggio perpetrato ai suoi danni dalla professionista alla quale si era rivolta e per precisazione alla commercialista dott. Laura Casetti, alla sarebbe stato conferito mandato per effettuare i servizi legati alla tenuta della contabilità e relativi adempimenti fiscali e previdenziali. La commercialista avrebbe, tuttavia, omesso i versamenti fiscali e previdenziali, senza neppure provvedere alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. Tale comportamento delittuoso sarebbe stato posto in essere dalla Casetti anche ai danni di altri imprenditori cinesi, alcuni dei quali conoscenti dalla stessa ricorrente, i quali avevano poi denunciato la truffa subita, come suffragato da alcuni articoli di giornale della cronaca riminese allegati al ricorso. L'odierna debitrice, all'epoca dei fatti, non aveva tuttavia presentato denuncia nei confronti della commercialista, fornendo quale prova del rapporto intrattenuto con la Casetti una fattura per la tenuta della contabilità risalente all'anno 2008, in assenza di altri riscontri. Nel precedente procedimento proposto ex art. 14-quaterdecies l. 3/2012, tale carenza ha



impedito di ritenere integrato il requisito della meritevolezza, intesa come assenza di colpa della Du e di consapevolezza del mancato assolvimento degli obblighi fiscali per il lungo lasso di tempo intercorso tra il 2005 e il 2009.

Tenuto conto della diversità dei presupposti di ammissibilità della presente procedura rispetto a quella di esdebitazione dell'incapiente, la carenza di una concreta prova del fatto che la Du sia stata vittima dei raggiri da parte della commercialista Casetti non è peraltro ostativa al poter escludere, in questa sede, l'origine dolosa del sovraindebitamento e la commissione di atti diretti a frodare i creditori, unici requisiti ostativi all'ammissibilità dell'accordo.

Non vi sono infatti elementi per poter affermare la presenza di una condotta dolosa della ricorrente diretta a frodare i creditori, tenuto conto che nello stesso periodo in cui sono maturati i debiti per gli omessi versamenti di IVA, imposte sul reddito, IRAP e contributi previdenziali personali, risultano invece essere stati regolarmente versati i contributi per i dipendenti (la cui gestione era affidata ad un diverso consulente), non risultano debiti verso fornitori e anche negli anni successivi alla chiusura della ditta individuale, nonostante le ulteriori attività d'impresa svolte dalla Du non sono emersi altri debiti iscritti a ruolo. La mera condotta colposa e imprudente non rende inammissibile il ricorso alla presente procedura.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

La ragione dell'incapacità ad adempiere è legata all'assenza di patrimonio mobiliare e immobiliare e all'insufficienza del reddito da lavoro a far fronte all'ordinario mantenimento del nucleo familiare, tanto da rendere necessario il ricorso al contributo della madre per il pagamento dell'affitto.

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:

Non è stata constatata la presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria:

I gestori dell'OCC hanno verificato la completezza e attendibilità della



documentazione confermando anche l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta e hanno reso la specifica attestazione, prevista in presenza di falcidia dei privilegiati dall'art. 7, che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, stante l'assenza di beni liquidabili;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura:

In merito ai costi della procedura, la relazione del gestore li indica in € 2.791,36 per il compenso dell'O.C.C. e €2.791,36 per compenso del consulente che assiste la debitrice oltre a € 300 per spese di procedura, comprese quelle per la registrazione dell'eventuale decreto di omologa.

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori:

Quanto al contenuto della proposta che la ricorrente ha inteso, con il presente ricorso, formulare ai creditori, in assenza di beni liquidabili e di un reddito insufficiente anche al mantenimento della propria famiglia (tanto da rendere necessario il contributo materno per pagare l'affitto), la stessa si fonda unicamente su apporto di finanza esterna, nello specifico da parte della sorella Du Xiaojing, che, condizionatamente all'omologa dell'accordo, mette a disposizione dei creditori la somma complessiva di € 20.000,00, di cui € 5.000,00 mediante assegno circolare n. 3503650669-12, già consegnato ai Gestori a garanzia della serietà e € 15.000,00 tramite un secondo assegno circolare da emettere entro 30 giorni dal decreto di omologa. Con tale liquidità la proposta prevede che nei 30 giorni successivi si provvederà:

- al pagamento integrale del compenso spettante ai gestori della crisi e al professionista che ha assistito la debitrice nella formulazione della proposta di accordo;
- ad accantonare la somma di € 300,00 per le spese di procedura;
- al pagamento parziale nella misura di 1,57% dei creditori privilegiati declassati a chirografari per incapienza di attivo;
- al pagamento parziale nella misura di 1,57% dei creditori chirografari.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei crediti e delle previsioni di soddisfacimento della proposta.



DETTAGLIO CREDITORI	IMPORTO DEBITO	% SODDISFO	IMPORTO SODDISFO	ATTIVO RESIDUO
TOTALE ATTIVO				€ 20.000,00
CREDITORI PREDEDUCIBILI:				
Advisor - Dott. Niccolò Di Bella	€ 2.791,36	100,00%	2.791,36 €	€ 17.208,64
Gestori della Crisi - Dott. Marco Zavatta e Dott. Massimo Marrapodi	€ 2.791,36	100,00%	2.791,36 €	€ 14.417,28
Oneri registrazione decreto ammissione	€ 300,00	100,00%	300,00 €	€ 14.117,28
TOTALE CREDITORI PREDEDUCIBILI	€ 5.882,72		€ 5.882,72	€ 14.117,28
CREDITORI PRIVILEGIATI (degradati a chirografo):				
Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Pesaro Urbino	€ 552.596,92	1,57%	8.675,02 €	€ 5.442,26
Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Padova	€ 40,29	1,57%	0,63 €	€ 5.441,63
INPS - sede di Pesaro	€ 28.097,93	1,57%	441,10 €	€ 5.000,53
Consorzio di Bonifica del Brenta	€ 45,33	1,57%	0,71 €	€ 4.999,82
Regione Marche	€ 491,88	1,57%	7,72 €	€ 4.992,09
Regione Veneto	€ 847,60	1,57%	13,31 €	€ 4.978,79
TOTALE CREDITORI PRIVILEGIATI	€ 582.119,95		€ 9.138,49	€ 4.978,79
CREDITORI CHIROGRAFARI:				
Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Pesaro Urbino	€ 15,48	1,57%	€ 0,24	€ 4.978,55
INPS - sede di Pesaro	€ 7.414,56	1,57%	€ 116,40	€ 4.862,15
Camera di Commercio Pesaro Urbino	€ 323,30	1,57%	€ 5,08	€ 4.857,07
Regione Marche	€ 144,24	1,57%	€ 2,26	€ 4.854,81
Regione Veneto	€ 242,74	1,57%	€ 3,81	€ 4.851,00
Agenzia delle Entrate e Riscossione - Prov. Padova	€ 204.115,84	1,57%	€ 3.204,34	€ 1.646,66
Agenzia delle Entrate e Riscossione - Prov. Treviso	€ 7.489,63	1,57%	€ 117,58	€ 1.529,08
Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.a.	€ 97.402,00	1,57%	€ 1.529,08	€ -
TOTALE CREDITORI CHIROGRAFARI	€ 317.147,79		€ 4.978,79	€ -
FABBISOGNO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO			€	20.000,00

I Gestori nominati dall'O.C.C., nella relazione hanno attestato la fattibilità e sostenibilità della proposta, rilasciando anche la specifica attestazione prevista in presenza di falcidia dei privilegiati che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, in considerazione del fatto che nel caso in esame non vi sarebbe alcuna alternativa liquidatoria, avendo la ricorrente la disponibilità del solo reddito da lavoro.

Si ritengono pertanto sussistenti i presupposti per aprire la procedura e sottoporre la proposta di accordo al vaglio dei creditori.



P.Q.M.

DICHIARA APERTA

la procedura di sovraindebitamento in favore di **DU XIAOXIAO** nata a Zhejiang (Cina) il 01/05/1979 (c.f. DUX XXI 79E41 Z210X) e residente in Forlì, Via Schiaparelli Virginio Giovanni n. 44 diretta alla composizione della crisi mediante proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 13/04/2022 ore 12:30

dispone

lo svolgimento dell'udienza in modalità cartolare con la sola trattazione scritta ai sensi dell' art. 83, co. 7 lett. h) DL 18/2020, conv. l. 27/2020 e modificato dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

dispone

che la proposta, corredata dalla relazione dettagliata dell'O.C.C., la successiva integrazione e il presente decreto siano resi noti ai terzi mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena (ove ancora possibile) e siano comunicati, a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., con avvertimento che per i crediti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni le comunicazioni andranno fatte anche ai singoli enti impositori;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

dispone

che, sino a quando non diventerà definitivo il provvedimento di omologazione, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvi i titolari di crediti impignorabili;



AVVERTE

la debitrice istante che sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

AVVERTE

altresi che per lo stesso periodo temporale le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano

AVVERTE

i creditori che entro i 10 giorni antecedenti la sopra indicata udienza, dovranno far pervenire, per telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o p.e.c., all'O.C.C., la dichiarazione dagli stessi sottoscritta di voto, esprimendo il loro consenso o dissenso alla proposta come indicata nella relazione particolareggiata, precisandosi che Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti e con l'ulteriore avvertimento che in mancanza di comunicazione od espressione del voto entro il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta, come previsto dall'art. 11, comma 1, ult. periodo.

ASSEGNA

ai gestori dell'O.C.C. termine sino al giorno antecedente l'udienza per depositare:

- la documentazione attestante le comunicazioni inviate ai creditori del ricorso contenente la proposta, relazione di attestazione e il presente decreto di apertura;
- la relazione sull'esito dei voti e la prova della comunicazione ai creditori di tale relazione;

AVVERTE

che potrà essere presentata, entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, istanza di trattazione orale, motivandone le ragioni, ed esprimendo eventuale consenso alla trattazione dell'udienza da remoto in videoconferenza.



Si comunichi alla ricorrente e ai Gestori dell'OCC per gli ulteriori adempimenti previsti a loro carico dagli artt. 11 e ss. l. 3/2012.

Così deciso a Forlì il 16 febbraio 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

